



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù

STRUTTURA DI MISSIONE

CONVENZIONE

**Per l'attuazione, la gestione ed il controllo di attività del Programma Operativo
Nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" (FESR) 2007-2013,
CII n. 2007 IT 16 1 PO 003**

tra

l'Ufficio per la Formazione del Personale delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 8024351084), rappresentato dalla Dott.ssa Paola Paduano, Direttore Generale del predetto Ufficio, nella qualità di Organismo Intermedio (nel prosieguo anche DFP-UFPPA ovvero Organismo Intermedio) del Programma Operativo Nazionale (nel prosieguo "PON") "Governance e Assistenza Tecnica" (FESR) 2007-2013, domiciliato in Largo Teatro Valle, 6 - Roma

e

La struttura di missione, denominata "Dipartimento della Gioventù", istituita, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. in data 20 giugno 2008 (C.F. 80188230587), rappresentata dal Capo del Dipartimento, dott. Andrea Sergio Fantoma (di seguito Amministrazione Beneficiaria), domiciliata in Via della Mercede, 9 - Roma

VISTO

M
W

- a) il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- b) il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione;
- c) il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- d) il Quadro Strategico Nazionale (nel prosieguo: "QSN") per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 elaborato dallo Stato Italiano in conformità con quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1083/2006, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
- e) la "Priorità 10" del QSN avente ad oggetto "*Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci*";
- f) il PON "*Governance e Assistenza Tecnica (FESR) 2007-2013*" - CCI n. 2007 IT 16 1 PO 003, approvato con decisione della Commissione C (2007) 3982 del 17 agosto 2007, la cui Autorità di Gestione (AdG), ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 1083/2006 è individuata nell'Ufficio I della Direzione Generale per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari (nel prosieguo: "DGPFS") - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (nel prosieguo: "DPS") del Ministero dello Sviluppo Economico;
- g) la Convenzione sottoscritta in data 11/10/2007 tra l'Ufficio I della Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in poi AdG) ed il DFP-UFPPA, per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio designato ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 1083/2006, con la quale il DFP-UFPPA ha assunto direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 60 del predetto Regolamento, la responsabilità propria dell'AdG per le linee di attività ricomprese negli Obiettivi

Operativi II.4 e II.5 del Programma Operativo Nazionale “Governance ed Assistenza Tecnica” (FESR) 2007-2013 CCI n. 2007 IT 16 1 PO 003;

h) la normativa nazionale che disciplina le condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario delle diverse tipologie di spese oggetto di rendicontazione alla Commissione europea, in esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006.

TENUTO CONTO

della descrizione del Sistema di gestione e Controllo del Programma prevista dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006, inviato all’IGRUE per il parere di conformità.

CONSIDERATO CHE

a) la “Priorità 10” del QSN affida alla Pubblica Amministrazione un ruolo centrale nello sviluppo della politica regionale, attribuendo alla stessa l’obiettivo di innalzare il livello dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, nell’ambito di un mercato di servizi e di capitali che deve tendere alla massima concorrenza ed efficienza;

b) la stessa “Priorità 10” individua nella modernizzazione e nello sviluppo delle capacità e delle competenze specialistiche interne alla Pubblica Amministrazione un obiettivo prioritario della politica regionale unitaria di coesione in tutte le aree del Paese;

c) la strategia individuata dallo Stato Italiano nella citata “Priorità 10” del QSN prevede tra l’altro: a) azioni di Assistenza tecnica, ovvero di accompagnamento e di supporto tecnico all’attuazione dei programmi della politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza complessiva dell’azione amministrativa e destinate a risolvere esigenze specifiche, territoriali e/o

settoriali e b) azioni per il miglioramento strutturale delle capacità (azioni di sistema in quanto destinate a più Amministrazioni ed al partenariato economico e sociale) e per la condivisione di metodi, approcci standard e strumenti anche finalizzati alla promozione del mainstreaming della non discriminazione;

d) l'Asse II, Obiettivo Operativo II.4 del PON prevede che le AA. CC. pongano in essere, nei rispettivi settori di competenza, azioni di assistenza tecnica alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza per il rafforzamento della capacità amministrativa e che le attività di assistenza tecnica, siano organizzate in Progetti Operativi di Assistenza Tecnica (POAT), predisposti d'intesa con le Autorità di gestione dei Programmi Operativi Regionali dell'Obiettivo Convergenza;

e) unitamente al POAT le AA.CC. hanno predisposto un Piano di Riorganizzazione Interna (PRI), finalizzato a rafforzare le strutture dedicate alla gestione di ciascun POAT, la cui redazione ed approvazione ha costituito condizione necessaria per il finanziamento dei POAT;

f) l'Amministrazione Beneficiaria ha presentato all'AdG e all'OI in data 2 febbraio 2009 il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica "Per la Gioventù" nell'ambito dell'obiettivo II. 4 del PON Governance e Assistenza Tecnica, che è stato sottoposto alla valutazione tecnica e condiviso con le Regioni Obiettivo Convergenza attraverso procedura scritta attivata con nota dell'AdG n. prot. 0002034 in data 6 febbraio 2009, e conclusa positivamente in data 17 febbraio 2009 (nota n. prot. 0002661), che viene allegato (All. A) a far parte integrante della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti convengono che

Art. 1

L'Amministrazione Beneficiaria

È individuata, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Reg. (CE) n. 1083/2006, quale Amministrazione Beneficiaria, la struttura di Missione, denominata Dipartimento

della Gioventù, istituita con D.P.C.M. del 20 giugno 2008, operante all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti tra il DFP-UFPPA, quale Organismo Intermedio, e l'Amministrazione Beneficiaria, come individuata ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione, per la realizzazione del POAT "Per la Gioventù" di cui all'All. A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione in conformità al quadro finanziario contenuto nello stesso All. A.

Art. 3

Termini di Attuazione del Piano e Durata della Convenzione

L'Amministrazione Beneficiaria si impegna a realizzare le attività indicate nel proprio POAT entro tre anni dalla data di stipula della presente convenzione.

La presente convenzione avrà efficacia, fatte salve le previsioni dei successivi artt. 13 e 15, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla realizzazione delle attività del POAT, nel rispetto dei budget di spesa approvati.

Art. 4

Obblighi del Beneficiario

L'amministrazione Beneficiaria si obbliga a:

- a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PON, i necessari raccordi con l'Organismo Intermedio, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle

- attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'Organismo Intermedio medesimo e dall'Autorità di Gestione;
- b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale in materia, ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
 - c) rispettare le indicazioni del PON in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, pari opportunità, aiuti di stato, norme ambientali e sistemi informatici;
 - d) adottare con atto formale proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio nella descrizione dei sistemi di gestione e controllo previste ai sensi dell'art. 71 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e nei rispettivi manuali delle procedure di gestione e controllo;
 - e) predisporre e tenere aggiornate le piste di controllo, conformemente ai criteri di cui agli artt. 60 e 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e all'art. 15 del Reg. (CE) n. 1828/2006, sulla base del format predisposto dall'Organismo Intermedio;
 - f) dotarsi di un sistema di gestione e controllo idoneo a garantire la separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo, individuando un'unità distinta responsabile dei controlli, nel rispetto delle istruzioni che verranno impartite dall'Organismo Intermedio, dall'AdG, dall'IGRUE e dalla Commissione Europea;
 - g) garantire che le procedure di selezione degli interventi di assistenza tecnica previsti nei POAT e nelle eventuali modifiche ed integrazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
 - h) utilizzare, in caso di ricorso a consulenti esterni all'Amministrazione, fermo restando il rispetto della pertinente disciplina comunitaria e nazionale, la *Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni*, disponibile presso il sito del Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità descritte nel Manuale Operativo per la redazione dei Piani di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità;
 - i) dotarsi di un sistema gestionale interno informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili sulle spese sostenute, con caratteristiche di

tracciabilità e storicizzazione dei dati relativi alle linee di attività attribuite, impegnandosi altresì a modificarlo o adeguarlo al protocollo di comunicazione secondo le richieste dell'Organismo Intermedio e dell'AdG ovvero ad adottare l'eventuale sistema messo a disposizione dall'AdG, tenendo conto delle informazioni che verranno fornite dall'AdG per l'implementazione del sistema gestionale del Programma;

j) dotarsi e garantire l'esistenza e l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al POAT che dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo reale rispetto alla produzione dei documenti;

k) garantire tramite verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e fisiche, così come definite dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006, che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano effettivamente forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le spese certificate oggetto delle domande di rimborso presentate all'Organismo Intermedio siano corrette ed effettivamente sostenute, che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali e che siano assicurate adeguate procedure per evitare il doppio finanziamento;

l) fornire all'Organismo Intermedio tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure, alle verifiche eseguite e all'evidenza dei controlli in relazione alle spese rendicontate e certificate all'Organismo Intermedio, conformemente alle procedure e agli strumenti (check list, verbali, etc.) definiti nel manuale delle procedure di gestione e controllo predisposto dall'Organismo Intermedio e dall'Autorità di Gestione;

m) garantire la corretta raccolta delle informazioni inerenti il POAT e far sì che tutti i documenti, comprovanti le attività svolte, le spese sostenute e le verifiche amministrative effettuate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli effettuati, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, siano correttamente conservati e archiviati anche elettronicamente, almeno per i tre anni successivi alla chiusura del programma, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PPAA;

- n) predisporre, per la presentazione periodica delle dichiarazioni di spesa, la documentazione relativa alle spese sostenute e ai controlli effettuati, ed inviare tutta la documentazione prevista all'Organismo Intermedio, così come specificatamente indicato nel successivo art. 7 della presente convenzione;
- o) presentare all'Organismo Intermedio, entro il 30 marzo di ogni anno, una previsione dell'ammontare delle dichiarazioni di spesa di cui al successivo art. 7 che verranno presentate per l'esercizio in corso e per quello successivo;
- p) facilitare, ai sensi dell'art. 60 lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006, le verifiche dell'Organismo Intermedio (realizzate direttamente o tramite propri incaricati), dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, della Commissione Europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate, anche attraverso controlli in loco presso l'Amministrazione e, se del caso, presso i Soggetti Attuatori pubblici o privati ed i destinatari finali delle azioni;
- q) predisporre i pagamenti attraverso il sistema IGRUE, secondo le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione, nel rispetto del piano finanziario approvato;
- r) presentare Piani annuali nei quali devono essere descritte in dettaglio le attività previste per l'anno, conformemente con il modello che sarà fornito dall'OI. Il primo piano dovrà essere presentato entro un mese dalla stipula della presente convenzione, mentre i successivi dovranno essere presentati un mese prima dell'inizio di ciascuna annualità.
- s) trasmettere all'Organismo Intermedio, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, i dati aggiornati relativi agli indicatori del POAT e ai valori target ad 1 e a 3 anni, conformemente alla tabella 8 del POAT allegato;
- t) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, rispetto agli indicatori previsti nel PON GAT e nel POAT e l'invio dei dati di monitoraggio all'Organismo Intermedio con cadenza bimestrale, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione/Organismo Intermedio;
- u) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006;

- v) garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore, e fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Quadro Strategico Nazionale, dal Programma Operativo, dal Comitato di Sorveglianza, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Intermedio per tutta la durata della presente Convenzione;
- w) informare tempestivamente l'Organismo Intermedio in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sui sistemi di gestione e controllo del PON e aggiornare di conseguenza le piste di controllo, come richiesto al precedente punto e);
- x) assicurare il follow-up necessario e la eventuale azione di recupero, in seguito ad irregolarità o errori riscontrati nel corso dei controlli e, ove richiesto, assicurare la predisposizione e la tempestiva trasmissione all'Organismo Intermedio della scheda prevista dagli artt. 28 e seguenti del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- y) partecipare, ove richiesto, al Comitato di Sorveglianza, al Comitato di Indirizzo e di Attuazione o ad altre riunioni convocate dall'AdG o dall'OI.

Art. 5

Obblighi in capo all'Organismo Intermedio

L'Organismo Intermedio si obbliga a:

- a) garantire che l'Amministrazione Beneficiaria riceva tutte le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- b) informare l'Amministrazione Beneficiaria in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dalla stessa;
- c) fornire all'Amministrazione Beneficiaria tutte le informazioni utili relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza ed al Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;

- d) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata l'AdG e l'Autorità di Audit e l'Autorità di Certificazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del POAT;
- e) fornire all'Amministrazione Beneficiaria l'elenco ed i relativi *curricula* dei consulenti iscritti alla Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni che presentano i profili richiesti, secondo le modalità descritte nel Manuale Operativo per la redazione dei Piani di Riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità;
- f) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore per tutta la durata della presente convenzione.

Art.6

Importo della convenzione

Per la realizzazione delle attività oggetto del POAT, l'importo della presente convenzione è pari ad euro 8.000.000,00 (otto milioni/00), di cui il 50% come quota comunitaria, pari ad euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) a valere sul Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) ed il 50%, come quota nazionale, pari ad euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00) a valere sul Fondo di Rotazione (FdR) di cui all'art. 5 della legge n. 183/87.

Art. 7

Dichiarazioni di spesa

L'Amministrazione Beneficiaria dovrà inoltrare periodicamente al DFP-UFPPA una dichiarazione di spesa comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento. La dichiarazione dovrà essere inoltrata anche tramite il sistema informatizzato stabilito per l'alimentazione dell'Archivio Informatico e corredata dai seguenti documenti e dati (trasmessi anche nel formato elettronico in PDF non modificabile):

- *Dichiarazione di spesa con rendiconto contabile analitico* identificativo dell'elenco delle spese effettivamente sostenute e gli estremi delle quietanze di pagamento, redatto secondo il fac simile che l'OI fornirà e corredato dai documenti ivi indicati;
- *Dichiarazione attestante l'effettuazione delle verifiche amministrative* sugli importi delle spese correlate alle attività effettivamente svolte ed ammissibili al finanziamento, con allegata copia della check list di controllo firmata dal responsabile del controllo e datata;
- *Relazione tecnica di sintesi* a cura dell'Amministrazione Beneficiaria sulle attività svolte nel periodo di riferimento contenente anche una tabella riepilogativa che evidenzi il totale delle spese complessivamente sostenute rispetto alle previsioni iniziali di spesa;
- *Dichiarazione di adempimento* attestante la regolarità di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali da parte dell'Amministrazione Beneficiaria e di ogni singolo Soggetto Attuatore;
- *Indicazione del luogo (conformemente a quanto indicato nella pista di controllo) di reperibilità della documentazione giustificativa delle spese probatoria a supporto* (es. contratti di incarico, timesheet, ovvero resoconto delle giornate spese dal soggetto attuatore ect.);

L'ultima dichiarazione di spesa dovrà essere corredata dai medesimi documenti previsti per i rendiconti intermedi integrati dalla seguente documentazione:

- *Relazione tecnica finale* delle attività svolte;
- *Dichiarazione di chiusura* attestante in sintesi il livello di raggiungimento globale delle attività previste nel programma operativo e l'ammontare totale delle spese sostenute.

L'Amministrazione dovrà inviare al DFP-UFPPA dichiarazioni di spesa periodiche, corredate dei documenti di cui sopra, entro le seguenti date:

- 20 gennaio
- 20 marzo
- 20 giugno
- 20 settembre

P Ma

Al fine di garantire l'avanzamento della spesa per evitare il disimpegno automatico previsto dall'art. 93 del Reg. (CE) n. 1083/2006, è richiesta a partire dall'anno 2009 l'invio di una ulteriore dichiarazione di spesa entro il 1 dicembre.

L'Amministrazione Beneficiaria effettuerà le verifiche amministrative accertando per ogni dichiarazione di spesa il 100% della documentazione probatoria di spesa a supporto. I controlli comprenderanno la verifica della sussistenza, completezza, coerenza, ammissibilità e correttezza anche dal punto di vista normativo, civilistico e fiscale della documentazione giustificativa. In particolare, nel caso di affidamento ad enti terzi non individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'erogazione del saldo sarà successiva alla verifica amministrativo-contabile di tutte le spese presentate effettuata in loco dall'Organismo Intermedio, che potrà avvalersi di revisori contabili esterni.

Art. 8

Scambio informatico dei dati

Per la trasmissione dei dati di gestione e controllo della spesa e della relativa documentazione giustificativa, l'Amministrazione Beneficiaria si impegna ad utilizzare i sistemi informativi e applicativi che saranno entrambi forniti dall'Autorità di Gestione e/o dell'Organismo Intermedio.

L'Amministrazione Beneficiaria garantisce in ogni caso, secondo la periodicità fissata dall'Organismo Intermedio e nel rispetto di un tracciato record di campi informativi stabiliti dallo stesso DFP-UFPPA, un flusso informativo costante attraverso la trasmissione periodica dell'elenco analitico, in formato elettronico e cartaceo, delle spese sostenute rispetto agli impegni finanziari globali, secondo le procedure comunicate e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 7 di cui alla presente convenzione.

Art. 9

Variazioni del progetto

Qualsiasi modifica del POAT dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Organismo Intermedio.

Il DFP-UFPPA si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del POAT non autorizzate.

Art. 10

Disimpegno automatico

Per ciascuna annualità (a partire dal 2009), l'Amministrazione Beneficiaria dovrà presentare, entro il primo dicembre, una dichiarazione di spesa nel rispetto delle previsioni di spesa indicate nella tabella 4 dell'Allegato POAT e in conformità con quanto stabilito all'art. 7 della presente convenzione.

In caso di disimpegno automatico previsto all'art. 93 del Reg. (CE) n. 1083/2006, la quota delle risorse disimpegnate dal PON sarà ripartita in relazione ai POAT che non hanno raggiunto i target di spesa previsti.

Art. 11

Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'Amministrazione Beneficiaria, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'art. 98 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dal Reg. (CE) n. 1828/2006.

A tal fine l'Amministrazione Beneficiaria si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Organismo Intermedio, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

L'Amministrazione beneficiaria è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 12

Risoluzione di controversie

In caso di controversia tra il DFP-UFPPA e l'Amministrazione Beneficiaria in merito all'interpretazione e/o esecuzione e/o revoca della presente Convenzione, ciascuna delle parti interessate dovrà darne informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri esponendo le circostanze, l'oggetto ed i motivi del conflitto, affinché possa essere assunta una decisione di risoluzione del contenzioso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. C bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400 come modificata dall'art. 12, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarasse la propria estraneità alla risoluzione della controversia ovvero non desse alcun riscontro nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ricevuta, si applicheranno l'art. 15 e l'art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Art. 13

Risoluzione per inadempimento

Il DFP-UFPPA potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente convenzione qualora l'Amministrazione Beneficiaria non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso DFP-UFPPA degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e dall'Atto di delega.

Art. 14

Diritto di recesso

Il DFP-UFPPA potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione nei confronti dell'Amministrazione Beneficiaria qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le normative comunitarie e nazionali di riferimento.

Roma, 19 febbraio 2009

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Cons. Paola Paduano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù

STRUTTURA DI MISSIONE

Il Capo del Dipartimento
dott. Andrea Sergio Fantoma

